

R.G. 87-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 87-1/2023 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **MENDOZZA FILOMENA**, nata a Napoli il 11 agosto 1956, codice fiscale: MNDFMN56M51F839I, residente a Somma Vesuviana, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Liguori e tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Fioravante Ciniglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 24.04.2023 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..

Con decreto del 15.05.2023 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

Con relazione depositata in data 14.06.2023 a seguito delle precisazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dal creditore Agenzia delle Entrate – Riscossione (che con PEC del 17.05.2023 comunicava che il suo credito ammonta ad €. 8.342,46 (credito di importo inferiore rispetto a quanto precedentemente comunicato per €. 10.359,66), l'OCC, su istanza della debitrice,

ha provveduto a modificare la proposta, recependo la precisazione del creditore e aumentando le percentuali di soddisfacimento di parte dei creditori concorsuali.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII : sul punto appare opportuno richiamare il decreto di apertura della presente procedura depositato in data 15.05.2023, all'esito del quale non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori. In particolare, nel citato decreto si evidenziava quanto segue: *“l'istante pare poter essere qualificata (e salvo migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio) come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che attualmente non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, pur essendo la maggior parte dei debiti che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento sorti in ragione di garanzie fideiussorie e ipotecarie prestate a garanzia di debiti della società [REDACTED] società dichiarata fallita in data 25.11.2020 e amministrata dal figlio. Orbene, sulla qualifica di consumatore dell'istante, occorre chiarire quanto segue. Nonostante le contrarie allegazioni di parte ricorrente (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo), quest'ultima, quanto meno al momento della concessione della garanzia ipotecaria in favore della società [REDACTED] e fino all'anno 2020 risultava socia della società [REDACTED] con una partecipazione societaria di oltre il 90% dell'intero capitale sociale (cfr. visura partecipazioni nonché verbale di assemblea allegato al mutuo ipotecario prodotto in sede di integrazione documentale richiesta) e, pertanto, non può ritenersi estranea alla società in favore*

della quale ha prestato garanzie. Tanto premesso in punto di fatto e rilevata la natura solo parzialmente promiscua dei debiti oggetto del piano che derivano, per la maggior parte, dalle indicate garanzie concesse, dall'esposizione debitoria erariale per pregressa e personale attività di impresa, nonché dal mancato pagamento delle imposte concernenti gli immobili in sua titolarità, con riguardo alla questione del se il fideiussore che garantisce il debito di una società può essere considerato consumatore e, in caso affermativo, in presenza di quali presupposti lo status di consumatore può essere riconosciuto al fideiussore, la Suprema Corte già nell'anno 2018 (cfr. (Cass., n. 32225/2018), nell'affrontare la questione, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale il contratto di garanzia, pur considerabile, in relazione al suo oggetto, come accessorio rispetto al contratto principale, è, dal punto di vista delle parti contraenti, un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale; ne discende che la qualità di professionista o consumatore deve essere valutata avendo riguardo alle parti del contratto di garanzia. Peraltro, prosegue la Corte, secondo quanto discende dall'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, la nozione di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale consistente nel verificare se il rapporto contrattuale scrutinato sia riconducibile o meno ad attività estranee all'esercizio di una professione. Ne discende che il giudice nazionale è tenuto a verificare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed alla luce di tutti gli elementi di prova, se il fideiussore possa essere o meno considerato come consumatore. Con maggiore impegno esplicativo, si osserva che la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre

2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. La Suprema Corte di Cassazione, invero, in varie occasioni, ha preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Secondo la Corte di cassazione, dunque, alla luce della giurisprudenza europea, emergono due parametri che devono essere valutati dal giudice nazionale: la qualità di amministratore della società-debitrice principale e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., n. 5968/2023). Con riferimento al caso concreto, la ricorrente, quanto meno al momento della concessione della garanzia ipotecaria era titolare di una partecipazione non trascurabile nella società garantita; tuttavia, il mancato svolgimento di attività amministrativa nell'ambito della società garantita, nonché la circostanza, provata documentalmente che la ricorrente avesse cessato la propria e personale attività di impresa già nell'anno 2016, portano ad escludere l'esistenza di un collegamento tra la fideiussione e/o garanzia e lo svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale in passato svolta. Emerge, infatti, dalla documentazione depositata da parte ricorrente che tali garanzie fideiussorie e ipotecarie sono state prestate per scopi che appaiono estranei alla attività professionale svolta, essendo amministratore della società Luro Fur s.r.l. il figlio della ricorrente. Quindi alla luce di tali elementi, non pare infondato che tali garanzie siano stata prestate non in ragione di un interesse "professionale" derivante dalla sua partecipazione al capitale sociale della stessa società, ma in ragione del rapporto parentale con l'amministratore della suddetta società. Sulla base delle considerazioni che precedono appare possibile qualificare, e salva diversa migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio, l'istante come consumatore e ritenere perciò ammissibile la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti";

- b) la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal

Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, consistenti nella crisi economica della società Luro Fur s.r.l., amministrata dal figlio e in favore della quale aveva concesso ipoteca a garanzia di un finanziamento, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente così come risulta dalla relazione dell'OCC nella quale si legge (cfr. pag 15 relazione OCC):

Lo stato di sovraindebitamento della sig. Mendoza è generato principalmente da obbligazioni assunte nei confronti delle banche, relative ad obbligazioni accessorie (**fideiussioni**) e garanzie ipotecarie (**terzo datore di ipoteca**) rilasciate per garantire finanziamenti ed erogazione di credito a favore di propri familiari, quindi, obbligazioni prive di un *rapporto diretto* con le vicende originarie del debito, e **del tutto residualmente** da una minore debitoria verso Agenzia delle Entrate Riscossione e verso Esattori locali per tributi minori. Tra questi ultimi figurano debiti tributari/previdenziali originati dalla vecchia attività di intermediario del commercio, attività come sopra specificato CESSATA da diversi anni, e debiti per imposte ICI/IMU/TARSU/TARI sul patrimonio immobiliare, come analiticamente dettagliato.

Con riferimento alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, dalle verifiche effettuate e dalle informazioni raccolte, nonché da quanto riferito in sede di audizione, è emerso che la sig.ra Mendoza, unico soggetto patrimonializzato al momento della genesi delle garanzie prestate a favore del figlio, ha assunto obbligazioni prevalentemente di garanzia ipotecaria e fideiussoria, con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, in quanto al momento dell'assunzione delle obbligazioni, il figlio [REDACTED] svolgeva una attività imprenditoriale che presentava buoni margini di sviluppo e di ritorno economico, tanto è che gli istituti di credito servivano regolarmente credito all'azienda [REDACTED]

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare, il cui valore risulta stimato (cfr. Ctp in atti), unitamente ai terreni agricoli in proprietà, in complessivi euro 326.440,00 nonché di un reddito derivante dalla percezione di canoni di

locazione di euro 1.875,00 mensili (euro 22.500,00 annuali) e di un reddito derivante da indennità per occupazioni senza titolo pari ad euro 575,00 mensili (euro 6.900,00 annuali) a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 574.000,00 circa , risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.075,00 mensili;

- f) in tema di requisiti di ammissibilità della procedura proposta, rileva l'ulteriore requisito di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCII a tenore del quale "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

Tale norma ricalca perfettamente, nel suo contenuto, quanto previsto nella L. 3/2012 dall'art. 7 (rubricato "presupposti di ammissibilità"), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato da una granitica giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, "sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati" (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018). Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapacienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018).

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come "l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione

della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente” (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall’esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il “valore di mercato” va più opportunamente individuato nel valore posto a base d’asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall’art. 571 comma 2 c.p.c. Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il “mercato” delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all’acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Con riguardo al “valore di mercato” da attribuire all’immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in senso alla L. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare “il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell’immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all’asta e che la vendita del bene all’interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d’asta” (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D’altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l’opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore

(spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso di specie, il patrimonio immobiliare della ricorrente risulta, in parte, oggetto della procedura esecutiva RGE n. 152/2021 pendente innanzi al Tribunale di Nola, in relazione alla quale l'ultimo tentativo di vendita, poi sospeso, per i 4 lotti oggetto di esecuzione (17 maggio dell'anno (LOTTE 1-2- 3-4), fissava un valore complessivo dei beni stimato in euro 280.687,50 ed offerta minima pari a complessivi euro 210.514,88.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che il "valore di mercato" quale individuato in base all'andamento della procedura esecutiva in corso sia pari ad euro 210.514,88 (valore corrispondente alla base d'asta dell'ultimo tentativo di vendita con decurtazione del 25% ex art. 571 comma 2 c.p.c.), valore che rappresenta ineludibilmente la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 67 comma 4 CCII.

Orbene, nel caso qui sottoposto all'attenzione del Tribunale, la ricorrente ha proposto il pagamento del creditore ipotecario per il complessivo importo di euro 213.501,60 importo superiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67 comma 4 CCII, sicché l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo, nella specie, superiore al valore di mercato così come sopra individuato, induce ritenere rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCII, tenuto conto che il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma citata non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell'immobile, ma coincide con il ricavo in concreto ottenibile "in caso di liquidazione": in definitiva, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il valore offerto appare con ogni probabilità maggiore rispetto al ricavato della vendita coattiva, tenuto conto, peraltro, che in sede di esecuzione individuale il valore dell'offerta minima è, in genere, pari al 75% del prezzo base, che molto spesso si perviene all'aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita e che in quella sede risulta necessario sostenere i costi della procedura esecutiva; non senza considerare che con la ristrutturazione proposta si garantirebbe anche il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di oltre il 13%.

Va sottolineato, invero, che la ricorrente perviene alla formulazione della sua proposta, mediante produzione di una consulenza tecnica di parte, che valuta il complessivo patrimonio immobiliare dell'istante, comprensivo di immobili ulteriori rispetto a quelli oggetto della procedura esecutiva citata, attribuendole un valore complessivo di euro 295.730,00 (per gli immobili) e di euro 20.532,50 per i terreni: in relazione a tale stima, ritenuta condivisibile dall'OCC, tenuto conto anche dell'assenza di contestazione dei creditori, non paiono ricorrere elementi tali da inficiarne il

contenuto; se è vero, infatti, che il giudice della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può limitarsi a recepire "acriticamente" l'attestazione effettuata dall'OCC ai sensi del comma 4 dell'art. 67 CCIII, laddove è invece evidente che il giudice, già in tale sede, possa e debba effettuare un sindacato "estrinseco" sulla predetta attestazione, avuto riguardo, in particolare, alla congruità e logicità dei criteri utilizzati dall'OCC per la quantificazione del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto di cause legittime di prelazione, nel caso di specie, tenuto conto della integrazione documentale relativa alla CTU espletata in sede esecutiva e agli elementi dalla medesima emersi, non paiono ricorrere ragioni per inficiarne il contenuto, in quanto appare congruamente motivata e immune da vizi.

Tanto premesso, in relazione al contenuto della proposta, come da ultimo modificata, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- 1) la durata del piano è di circa 12 anni e l'attivo messo dal debitore al lordo dei costi in prededuzione, è pari ad € 298.600,00, che saranno versati mediante rate mensili di importo di euro 2.000,00 mensili con previsione del pagamento integrale dei creditori in prededuzione nonché dei creditori privilegiati e il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 14,66% % con le modalità indicate in ricorso e con la messa a disposizione di euro 10.600,00 accantonate nella procedura esecutiva immobiliare per il pagamento immediato della prededuzione e per il pagamento dell'OCC nella misura del 50%;

- 2) il piano proposto prevede l'intervento di terzi a garanzia della buona riuscita del piano.

In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII. non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto MENDOZZA FILOMENA;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 26.07.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Paduano